



REGOLAMENTO PER L'ENTRATA E L'USCITA DALLA SCUOLA

PREMESSA

Visto l'art. 19-bis della legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) che introduce il principio secondo il quale l'autorizzazione dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori e dei soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza;

Considerato che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi costituiscono obblighi tassativi della scuola;

Il consiglio d'Istituto dell'IC1 di Castiglione delle Stiviere adotta il presente regolamento per definire le modalità relative all'entrata e all'uscita degli alunni.

CAPO I

MODALITA' DI ENTRATA A SCUOLA

Art. 1

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola 5 minuti prima dell'avvio delle attività didattiche, per accogliere gli alunni.

Art. 2

Per l'entrata posticipata rispetto all'orario d'avvio delle lezioni, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro adulto delegato allo scopo.

CAPO II

MODALITA' DI USCITA

Art. 3

Dopo il suono della campanella i collaboratori scolastici controllano l'uscita per consentire il regolare deflusso. Gli insegnanti dell'ultima ora hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo e di vigilare sui ragazzi, all'atto dell'uscita della scuola, dall'aula fino alla porta esterna.

Art. 4

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro adulto delegato allo scopo. Pertanto gli alunni possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da altro adulto delegato. I docenti sono tenuti a formalizzare l'evento utilizzando la modulistica presente nel diario e registrarlo nel diario di classe.

Art. 5

Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni, in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori impossibilitati personalmente a ritirare il proprio figlio, possono delegare persone di loro fiducia, purché maggiorenni, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA

Art. 6

Alla luce di quanto indicato in premessa, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono autorizzare l'uscita autonoma degli alunni minori di anni 14 al termine delle lezioni, previa valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili.

Art. 7

L'autorizzazione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni, al termine delle lezioni, dovrà essere presentata per iscritto su modulo predisposto dalla scuola e dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori, dal tutore o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La mancata sottoscrizione comporterà l'irricevibilità dell'autorizzazione.

Art. 8

Per gli alunni non autorizzati a uscire in modo autonomo, i genitori o la persona delegata, dovranno presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, in caso d'impedimento o di ritardo sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno da parte del personale docente o ATA in servizio dopo il termine delle attività curricolari e/o extracurricolari.

Art. 9

Nell'ipotesi in cui il minore non venga prelevato da scuola senza adeguata informazione da parte della famiglia, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori - tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti del caso.

